

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2008/2009



INTEGRAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 392 DEL 15/07/2008

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole il territorio della Provincia di Bologna è sottoposto a regime di caccia programmata sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, con i limiti definiti dalle presenti integrazioni provinciali.

Negli ATC, nelle Aziende Venatorie e negli Appostamenti Fissi, l'attività venatoria si svolge nel rispetto dei calendari venatori vigenti, con le modalità previste nel programma annuale delle attività, nei Regolamenti degli ATC e nei piani di assestamento annuale delle Aziende Venatorie.

Nelle Aree di Rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e di addestramento e allenamento dei cani si svolge a norma dei Regolamenti approvati dai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali stessi.

Nei territori di pre-Parco (aree contigue) l'attività venatoria e l'addestramento cani potranno essere esercitati se e in quanto previsti da apposito Regolamento predisposto dall'Ente Parco e approvato dalla Provincia e dalla Regione.

INTEGRAZIONI AI PERIODI DI ESERCIZIO VENATORIO

Specie	Ambiti Territoriali di Caccia		Aziende Faunistiche Venatorie	
	Dal	al	Dal	al
1) Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	01/09/08	12/01/09	01/09/08	12/01/09
2) Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	01/09/08	12/01/09	01/09/08	12/01/09
3) Gazza (<i>Pica pica</i>)	01/09/08	12/01/09	01/09/08	12/01/09
4) Merlo (<i>Turdus merula</i>)	01/09/08	10/12/08	01/09/08	10/12/08
5) Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	01/09/08	10/12/08	01/09/08	10/12/08
6) Lepre (<i>Lepus europaeus</i>)	21/09/08	04/12/08	21/09/08	31/12/08
7) Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	21/09/08	04/12/08	21/09/08	31/12/08
8) Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	21/09/08	04/12/08	21/09/08	31/01/09
9) Pernice Rossa (<i>Alectoris rufa</i>)	21/09/08	12/10/08	21/09/08	31/12/08
10) Starna (<i>Perdix perdix</i>)	21/09/08	12/10/08	21/09/08	31/12/08
11) Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	12/10/08	31/01/09	12/10/08	31/01/09

CARNIERE

Per la **Beccaccia** è consentito l'abbattimento di non più di 15 (quindici) capi nella stagione.

ORARI

La caccia alla **fauna selvatica stanziale** è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia **all'avifauna migratoria** è consentita nelle forme:

- da appostamento: da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- vagante: dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia di selezione agli **ungulati** è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

GIORNATE

Le giornate di caccia consentite ogni settimana, nel rispetto del calendario venatorio regionale, con l'esclusione del martedì e del venerdì possono essere:

- dal 1° giugno 2008 al 9 marzo 2009 cinque giornate settimanali per la caccia di selezione agli ungulati in aggiunta a tutte le altre forme di caccia, compreso il periodo delle giornate fisse, da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
- dal 1° settembre al 05 ottobre 2008 esercizio venatorio solo nelle giornate fisse del 1° settembre e nei giorni di giovedì e domenica di ogni settimana, con termine alle ore 13, **per la caccia da appostamento alla sola fauna selvatica migratoria** sino al giorno 18 settembre e dopo **da appostamento o vagante** a fauna selvatica migratoria e stanziale;

- per chi esercita l'esercizio venatorio **con l'uso del falco** dal 21 settembre al 5 ottobre 2008 caccia solo nelle giornate fisse di giovedì e domenica di ogni settimana, con **inizio alle ore 13 e termine al tramonto**, alla fauna selvatica migratoria e stanziale;

- dal 06 ottobre al 04 dicembre 2008 tre giornate settimanali a scelta; in aggiunta dal 1° ottobre al 30 novembre 2008 possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

FORME DI CACCIA

Negli ATC B01 e B02 e nelle Aziende Venatorie, dal 6 dicembre 2008 al 31 gennaio 2009

Caccia vagante senza l'uso del cane da seguita, esclusivamente con cani da cerca o da ferma, in tre giornate a scelta per settimana.

Caccia vagante alla Beccaccia, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, esclusivamente con cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore; è vietato l'utilizzo delle razze da seguita, e da praticarsi per due sole giornate per settimana in gennaio.

Le suddette forme di caccia possono essere praticate esclusivamente in paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Canale Navile, Diversivo Navile, Collettore principale in Sinistra Idice, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciamento Quarto Circondario (Allacciate), Calcarata, Tombe, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciate), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Allacciate Bergnana Piolino, Collettore Basso sinistro e destro, Collettore Rangona, Collettore Zena;

Caccia vagante alla Volpe in squadra con l'uso di cani da seguita in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a palla unica per fucile con canna ad anima liscia.

Negli ATC B03 e B04 e nelle Aziende Venatorie, dal 6 dicembre 2008 al 31 gennaio 2009

Caccia vagante senza l'uso del cane da seguita in tre giornate a scelta per settimana in stagni (maceri esclusi), laghi naturali e artificiali, negli alvei e nella zona golenale dei corsi d'acqua Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Limentra di Treppio.

Caccia vagante alla Beccaccia, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, esclusivamente con cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore; è vietato l'utilizzo delle razze da seguita, e da praticarsi per due sole

giornate per settimana in gennaio in tutto il territorio dell'ATC; è vietata la detenzione di munizioni a palla unica per fucile con canna ad anima liscia.

Caccia vagante alla Volpe in squadra con l'uso di cani da seguita in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a palla unica per fucile con canna ad anima liscia.

**Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (ATV),
dal 1° settembre 2008
al 31 gennaio 2009**

Caccia da appostamento e/o vagante, limitatamente alla fauna d'allevamento, con l'uso di non più di due cani, in tre giornate a scelta, per settimana, per cacciatore, fino al tramonto.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO

Quando l'appostamento comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso al proprietario o al conduttore del terreno, e ha obbligo di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata.

Qualora l'appostamento temporaneo non comporti modificazioni del terreno e preparazione del sito con vegetazione reperita sul posto, il cacciatore, se richiesto dal proprietario o dal conduttore del fondo, è tenuto a fornire le proprie generalità.

Il cacciatore può accedere al terreno di caccia non più di due ore prima dell'inizio dell'attività venatoria.

In appostamento di caccia fisso o temporaneo, nell'utilizzo dei richiami vivi è ammesso il principio del comodato: l'utilizzatore dovrà essere munito di copia del documento di detenzione dei richiami.

CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

La caccia al Cinghiale in forma collettiva (braccata o girata) si svolgerà negli ATC BO3 e ATC BO4 e nelle AFV da domenica 19 ottobre 2008 a domenica 18 gennaio 2009.

Nelle aree di gestione venatoria del Cinghiale a bassa densità e nelle "aree speciali" della zona di eradicazione la caccia con il metodo della girata, ai sensi dell'Allegato tecnico del Regolamento regionale n. 1/2008, costituisce la forma esclusiva di caccia unitamente al prelievo selettivo.

L'abbattimento del Cinghiale, con riguardo alla classe d'età e ai periodi di prelievo secondo quanto previsto dal Calendario venatorio regionale, può avvenire, all'interno dei contingenti di prelievo assegnati, tramite una qualsiasi delle forme consentite: caccia di selezione e caccia con il metodo della girata nelle aree di girata, caccia di selezione e caccia in braccata nella zone assegnate alle squadre.

PRELIEVO DEL CERVO

Il prelievo del Cervo, con abbattimenti o catture, oltre che nei tradizionali distretti di gestione ACATE, potrà essere effettuato anche in altri distretti, nei quali sia stata accertata la presenza di gruppi stabili, tali distretti saranno indicati nell'atto di approvazione del piano di prelievo 2008/2009 unitamente ai contingenti da prelevare.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

– Per armi con canna ad anima liscia sono vietati, durante l'esercizio venatorio, la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata di diametro superiore ai 4 mm, l'uso di cartucce a munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga portata (tipo "over 100"), nonché l'uso di cartucce a palla unica a chi non partecipi alle forme consentite di caccia al Cinghiale.

– È vietato l'utilizzo del **fucile con canna ad anima rigata** a chi non stia praticando la caccia agli ungulati nelle diverse forme consentite o a chi non sia a caccia alla Volpe in squadra organizzata.

– Per la **caccia da appostamento**, fisso o temporaneo, ai corvidi è consentito l'utilizzo, fatte salve le condizioni di sicurezza, di armi di calibro 222 Remington, 223 Remington, 22-250, caricate con cartucce con proiettile idoneo ad elevata fragilità all'impatto (tipo Sierra varmint, Hornady V-Max oppure SX, Speer TNT, Barnes VLC ecc), con tiro esclusivamente su animali posati sul terreno e in presenza di idoneo para palli.

– A coloro i quali partecipano con qualsiasi ruolo alla caccia al Cinghiale nelle forme della braccata e della girata è vietato detenere ed usare cartucce a munizione spezzata.

– È consentito il **tiro selettivo agli ungulati** unicamente ad animali che si trovino entro una distanza massima di 200 metri.

– A norma della deliberazione di Giunta Provinciale n.352 del 03.08.2004, il cacciatore a cui venga assegnato uno o più capi di ungulato da abbattere con modalità selettive, deve far pervenire al proprio ATC, contestualmente al ritiro della docu-

mentazione che autorizza all'abbattimento, l'attestazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale che certifichi una **sessione di tiro** per la taratura della propria carabina svolta dal cacciatore medesimo in un arco di tempo ricompreso tra il giorno 11 marzo dell'anno di inizio della stagione venatoria e il 10 marzo dell'anno di fine della stagione venatoria.

– Analogamente il cacciatore residente in provincia di Bologna che effettua il prelievo selettivo di un ungulato in Azienda venatoria dovrà consegnare al Concessionario/Direttore copia dell'attestazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale che certifichi una sessione di tiro per la taratura della propria carabina svolta dal cacciatore medesimo in un arco di tempo ricompreso tra il giorno 11 marzo dell'anno di inizio della stagione venatoria e il 10 marzo dell'anno di fine della stagione venatoria.

– Ai sensi del nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna (Regolamento regionale n.1/2008) non è più consentito l'uso delle **carabine semiautomatiche** per la caccia di selezione, è quindi possibile usare solo armi monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata.

– Gli ATC possono, con proprie disposizioni, adottare le misure gestionali ritenute più idonee al fine di migliorare la **percentuale di realizzazione del Piano di abbattimento** degli ungulati (unificare aree di prelievo, assegnare allo stesso cacciatore più classi d'età, ecc.).

– **L'addestramento cani**, nei giorni: 1° settembre e in tutti i giovedì e domeniche successivi sino al 18 settembre potrà effettuarsi esclusivamente dalle ore 13.00 alle ore 20.00.

Il divieto di addestramento e allenamento cani, dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato, è da intendersi limitatamente alle colture in atto.

– Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Calendario venatorio regionale è consentito l'addestramento e l'uso a caccia di **mute di cani da seguita**, composte da 4 a 6 esemplari della stessa razza, riconosciute da un giudice E.N.C.I. a seguito di prova di lavoro. Tali mute potranno operare secondo le modalità previste dall'apposito regolamento redatto dagli ATC e approvato dalla Provincia.

– La **caccia collettiva alla lepre** è vietata a gruppi composti da più di 4 cacciatori, fermo restando il divieto della caccia a rastrello in più di 3 persone.

– Ai sensi dell' 8° comma dell'art. 56 della L.R. 8/94, per la realizzazione di **altane** è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Provincia (Servizio Tutela e Sviluppo Fauna) e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente (Comune).

INTEGRAZIONI INERENTI IL TESSERINO VENATORIO

È obbligatorio marcare il **deposito** in tutti quei casi in cui il capo di selvaggina abbattuto non è riscontrabile appresso al cacciatore.

Nel caso si eserciti la caccia nella **stessa giornata** in ambiti diversi (ATC, AFV, ATV) il cacciatore è tenuto a compilare un

altro riquadro del tesserino regionale per l'esercizio venatorio.

Nel caso il cacciatore si accorga di aver commesso un **errore nella compilazione**, dovrà annullare il riquadro barrandolo e compilarne un altro in maniera corretta. Non sono ammesse più di tre correzioni nel corso della stagione venatoria, ogni altro errore dovrà essere vidimato dalla Polizia provinciale. Non sono ammesse cancellature o annotazioni sovrapposte nel tesserino. Le annotazioni vanno apposte con inchiostro indelebile.

Per i **prelievi di fauna selvatica migratoria** in forma vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla corrispondente alla specie di ogni capo abbattuto al

termine della giornata di caccia.

Chi esercita la **caccia di selezione** è tenuto ad apporre la lettera **"S"** nel riquadro libero "ATC" o "AV" del Tesserino regionale per l'esercizio venatorio.

Chi esercita la **caccia alla Beccaccia**, dal 6 dicembre 2008 al 31 gennaio 2009, è tenuto ad apporre la lettera **"B"** nel riquadro libero "ATC" o "AV" del Tesserino regionale per l'esercizio venatorio.

Si ricorda che la scheda riepilogativa "Caccia specie in deroga" del Tesserino per l'esercizio venatorio va consegnata alla Provincia entro il 28 febbraio 2009.

Il Tesserino per l'esercizio venatorio va riconsegnato al Comune entro e non oltre il 31 marzo 2009 (art.39, lett. b) L.r. 8/94).

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE

Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
1 FLOREALI	Coltivazioni il cui fiore o la pianta sono base di reddito.	NO	È consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati sotto stretto controllo del cacciatore (al guinzaglio).	È consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto.
2 IN SERRA	Colture aventi la serra, di qualsiasi tipo, come base di sviluppo vegetazionale.	NO	NO	NO
3 IN VIVAIO	Coltivazioni in cui la pianta (erbe, arbusti, alberi) è base di reddito.	Consentita dopo la loro completa rimozione.	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore.	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto.
4 PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI E COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate. Erba medica e altre foraggiere.	Consentita dal 1° ottobre.	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore.	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto.
5 VIGNETI E FRUTTETI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: • Con impianto irriguo fisso e/o rete anti-grandine	NO Sia con frutti pendenti che dopo la raccolta.	È consentito a frutto raccolto per lo scovo della selvaggina. È consentito a frutto raccolto per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	È consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto.
	Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine • Con frutti pendenti	NO	È consentito solo per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	È consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto.
	Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine • Dopo la raccolta	È consentita per la caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria con l'assenso del proprietario e per la caccia vagante solo lungo la capezzagne e/o gli stradoni di separazione (purché entrambi gli appezzamenti privi di impianti fissi di irrigazione e/o rete anti-grandine), con facoltà di sparo in direzione parallela all'asse della capezzagna e/o dello stradone e con divieto di danneggiare le piante.	È consentito a frutto raccolto per lo scovo della selvaggina. È consentito a frutto raccolto per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito in capezzagna con fucile scarico e aperto. È possibile inoltre accedere agli appezzamenti per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto.

segue MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE

Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
6 Segue CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni sfalcia-to e rastrellato se tabellato a divieto di caccia per colture in atto.	Dal 1° al 30 ottobre divieto di caccia in forma vagante. Consentita: caccia da appostamento fisso alla migratoria.	È consentito per lo scovo della selvaggina. È consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo di fauna abbattuta o ferita, con fucile scarico e aperto.
7 RIMBOSCHI-MENTI	Pioppeti e alberi a medio o alto fusto per i primi 3 anni dall'im-pianto.	È consentita dopo i 3 anni se non tabellato a divieto e con l'obbligo assoluto di non sparare in direzione delle piante.	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore.	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto.
8 COLTURE SPECIALIZ-ZATE DIVERSE	Fragola, soia, zucchine, zucca, orticole in genere.	NO	È consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore.	È consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto.
	Terreni destinati all'allevamento ittico quando non siano tabellati a divieto di caccia. Il tabellamento potrà essere apposto o rimosso dall'allevatore anche quotidianamente per esigenze di produzione/lavorazione.	È consentita nelle forme ammesse.	È consentito per l'attività venatoria.	È consentito per l'attività venatoria.
	Canapa da fibra.	NO	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per lo scovo o il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo.
9 COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale.	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline.	È consentito per lo scovo della selvaggina. È consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	È consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto.
	Girasole, colza, ravizzone.	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline ai margini degli appezzamenti.	È consentito per lo scovo della selvaggina. È consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	È consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto.
	Mais, sorgo e saggina.	È consentita dal 1° ottobre se non tabellato a divieto. Non è consentito lo sparo in direzione della coltura quando su di essa è vietata la caccia.	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.	È consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto.
10 COLTURE ERBACEE DA SEME		NO	È consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore.	È consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto.
11 TERRENI ARATI	Terreni arati non seminati anche se preparati per la semina o l'avvio di coltivazione.	SI	SI	SI
12 TERRENI COPERTI DA STOPPIE O RESIDUI DI FINE RACCOLTA		SI	SI	SI
13 TERRENI DISMESSI DALLA PRODUZIONE E COLTURE A PERDERE	Set aside, terreni dismessi dalla produzione, colture a perdere anche in consociazione (con almeno due essenze seminate)	SI	SI	SI
14 TUTTE LE ALTRE COLTURE NON SPECIFICATE COMPRESSE LE COLTURE DA SOVESCIO		SI	SI	SI